

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI NATURA DI MONTE DURO, BERGOGNO, ROSSENA E VAL TASSARO E PER SUPPORTO AD ATTIVITÀ SPECIFICHE DI STUDIO, DIDATTICA E RICERCA NATURALISTICA - TRIENNIO 2024 - 2026.

Presso la sede la sede legale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in Modena,

TRA

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale | Cod. Fisc. 94164020367 | part. IVA 03435780360 | con sede in Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena | di seguito denominato "Ente Parchi", rappresentato da Arch. Valerio Fioravanti | Cod. Fisc. FRVVL65E25L969D | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente in virtù della deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n. 42 del 29/06/2023, domiciliato per la sua carica presso la sede della suddetta amministrazione, per dare esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. ____ del __/__/____

E

Associazione Pro Natura Reggio Emilia Fondo per l'Ambiente Reggiano ODV | Cod. Fisc. 91023010357 | sede legale: via Gandhi 16 - 42123 Reggio Emilia | iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con Repertorio n. 47534 del 09/09/2022 | di seguito denominata "Associazione", rappresentata da Arch. Giuliano Cervi | Cod. Fisc. CRVGLN53P03H223Y | presidente pro-tempore e legale rappresentante;

PREMESSO

CHE il fine prioritario dell'Ente Parchi è quello di contribuire nel quadro di Piani e Programmi dell'Unep, dell'UE e dello stato italiano ad arrestare la perdita di biodiversità e a mantenere la funzionalità dei servizi ecosistemici promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

CHE il D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto "*Codice del Terzo Settore, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106*", riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (finalità costituzionalmente rilevanti), anche mediante forme di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

CHE la Federazione Nazionale Pro Natura è la più antica Associazione ambientalista italiana, vive da sempre di solo volontariato e opera per la tutela dell'ambiente con l'approccio e l'applicazione del metodo scientifico e attenzione sociale;

CHE l'Associazione Pro Natura Reggio Emilia è da anni impegnata attivamente nell'ambito della tutela del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio con particolare attenzione agli ambiti collinari del Paesaggio protetto Collina reggiana - Terre di Matilde e ad un ambito di pianura, l'Oasi della Pegolotta, su cui insiste un progetto di sistemazione ad oasi naturalistica;

CONSTATATO

CHE sussistono le condizioni normative e di competenza specifica per poter procedere alla instaurazione di una proficua collaborazione tra le Parti attraverso un accordo convenzionale;

CHE l'Associazione Pro Natura Reggio Emilia, a seguito di specifici momenti di confronto, ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un nuovo rapporto convenzionale con l'Ente come sviluppo positivo della propria esperienza maturata nel corso di anni di attività operativa;

CHE gli accordi convenzionali di cui all'art. 56 del Codice del Terzo Settore sono riconducibili alla più ampia matrice dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i. e rispondono alla medesima ratio: sottrarre alcuni soggetti, in possesso di determinate qualifiche del Terzo Settore, alla disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) stabilendo un regime speciale di rapporto con la Pubblica Amministrazione in virtù della particolare meritevolezza del loro agire;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione ad attività di manutenzione ordinaria e valorizzazione di **sentieri natura**, presenti da alcuni decenni in alcuni siti della Rete Natura 2000 (ZSC IT4030022 - Rio Tassaro | ZSC IT4030014 - Rupe di Campotrera, Rossena | ZSC IT4030010 - Monte Duro) ricompresi nel contesto del territorio del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde, nonché della manutenzione della rete sentieristica di fruizione della Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re.

Per la descrizione sinottica dei tratti sentieristici in predicato si rimanda alla scheda descrittiva allegata al presente atto (Allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Obiettivo della collaborazione

Obiettivi della collaborazione sono:

- promuovere lo sviluppo dei comportamenti individuali e sociali verso l'ambiente atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi e il loro habitat;
- promuovere la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;
- favorire l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni in materia ambientale;

- svolgimento di attività di tabellazione, manutenzione ordinaria al fine di mantenere idonei i percorsi, con controllo periodico dello stato dei sentieri e degli arredi ed attrezzature ivi presenti, nonché del punto didattico all'aperto di Ca' Egidio, situato nell'area ZSC IT4030010 - Monte Duro e del Centro Visite di Crovara situato nell'area ZSC IT4030022 - Rio Tassarò;
- svolgimento attività di educazione ambientale ed accompagnamento di gruppi e comitive scolastiche in visita ai sentieri natura nonché del punto didattico all'aperto di Ca' Egidio e di Crovara assicurando il rispetto dei luoghi;
- svolgimento di attività aventi lo scopo di promuovere la conoscenza e la informazione in materia ambientale e storico culturale direttamente collegati ai sentieri natura;
- partecipare a studi e ricerche a carattere scientifico riguardanti le popolazioni di Pino silvestre situate nell'area ZSC IT4030010 - Monte Duro;
- coadiuvare l'Ente Parchi ed il Comune di Campegine (RE) per garantire le attività manutentive ordinaria per garantire e favorire una corretta e informata fruizione da parte dell'utenza della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re".

Art. 3 - Scopo della collaborazione

Le Parti si impegnano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione.

Le Parti opereranno in modo coordinato per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi convenzionali.

All'inizio dell'attività i responsabili della gestione della Convenzione, individuati rispettivamente da Ente Parchi nel Direttore Arch. Valerio Fioravanti e dall'Associazione nella persona del Legale Rappresentante Arch. Giuliano Cervi, per mezzo di un incontro elencano gli interventi operativi per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 4 - Caratteristiche ed organizzazione delle attività

L'attività dell'Associazione esclude qualsiasi intervento in sostituzione del personale dipendente dell'Ente Parchi, limitatamente all'area della Riserva regionale "Fontanili di Corte Valle Re" e dell'omonimo Sito ZSC, e lo svolgimento di mansioni di propria competenza.

Art. 5 - Modalità di gestione ed attività e impegni delle Parti

L'Associazione dovrà nello specifico:

- impegnarsi a realizzare per tramite dei propri soci, eventualmente avvalendosi di collaboratori esterni, le attività di manutenzione ordinaria di sentieristica di cui al precedente Art. 1, operando conformemente a quanto stabilito nelle Misure di gestione delle aree ZSC e del Regolamento della Riserva;
- redigere un rapporto semestrale, che descriva le mansioni svolte, e inviarlo all'Ente;
- impegnarsi a consentire controlli da parte dei funzionari di Ente Parchi al fine di verificare la regolare attuazione degli obblighi statuiti dalla presente convenzione;

- segnalare tempestivamente situazioni contrastanti con leggi e regolamenti.

Ente Parchi da parte sua si impegna a:

- attivare strumenti di verifica sulle attività oggetto della presente convenzione al fine di monitorarne l'andamento e l'efficacia;
- individuare un referente al quale l'Associazione possa comunicare informazioni o richieste per il buon esito operativo dei patti convenzionali;
- fornire la modulistica necessaria;
- fornire l'adeguata collaborazione, quando e se richiesta;
- informare tempestivamente l'Associazione di eventuali aggiornamenti agli strumenti normativi delle aree all'interno delle quali la presente collaborazione si articola;
- effettuare eventuali momenti di formazione e informazione sulle modalità, i tempi, gli strumenti e gli accorgimenti operativi da utilizzare per l'attuazione delle azioni di cui alla presente convenzione;
- rimborsare all'Associazione, come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), le spese per oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa e dalla quota spese di funzionamento dell'Associazione stessa, per la formazione dei volontari, per il loro coordinamento organizzativo;
- liquidare i rimborsi di cui al presente articolo in un'unica soluzione su base annuale entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva da parte dell'Associazione.

Art. 6 - Rimborsi economici

Per lo svolgimento delle attività descritte ai precedenti articoli l'Ente riconoscerà come rimborso all'Associazione per l'anno 2024 un importo massimo di Euro 8.600,00 e per gli anni 2025 e 2026 un importo massimo di Euro 5.700,00 per ciascuna annualità.

Tali somme potranno essere rimborsate dall'Ente a seguito di rendicontazione di spese sostenute dall'Associazione per ogni singolo anno quali: personale, carburante, uso e consumo materiali ed attrezzature, lo svolgimento di ricerche ed analisi scientifiche, spese di cancelleria, rimborsi spese del personale e dei volontari per l'attività in convenzione, spese assicurative per il personale e i volontari, eventuali contratti accessori e quant'altro necessario per l'attuazione della convenzione.

Art. 7 - Caratteristiche degli operatori volontari interessati al progetto

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività richieste dalla realizzazione del progetto.

Art 8 - Assicurazione dei volontari impiegati

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente atto siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività

stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

Art. 9 - Decorrenza e termini

La presente convenzione ha durata per il triennio 2024/2026 con scadenza al 31/12/2026. La convenzione potrà essere modificata o integrata con apposito atto per eventuali necessità concordate tra le Parti.

L'Associazione ed Ente Parchi concordano sulla eventuale possibilità di ampliare gli intendimenti operativi oggetto della presente convenzione previa verifica della copertura economico-finanziaria e condivisione degli interventi da integrare.

Art. 10 - Controllo delle prestazioni

Con cadenza semestrale le Parti procederanno ad una verifica congiunta delle attività programmate per valutarne l'adeguatezza e la rispondenza ai bisogni effettivi. In questo ambito si potrà procedere alla riorganizzazione del programma.

Art. 11 - Risoluzione

L'Ente, trascorsi 30 giorni dall'invio di apposita comunicazione da effettuarsi via posta elettronica certificata e/o Raccomandata A/R, si riserva la facoltà di risolvere il presente atto in qualsiasi momento, qualora l'Associazione non adempia agli impegni assunti o comprometta il buon andamento delle attività di progetto, senza rimborsi a proprio carico, se non quelli dovuti e rendicontabili da parte dell'Associazione fino al momento della risoluzione.

La facoltà di risolvere il rapporto di convenzione, trascorsi 30 giorni dall'invio di apposita comunicazione con le medesime modalità sopra indicate, è estesa anche all'Associazione, in causa di provata inadempienza da parte dell'Ente relativa agli impegni assunti con il presente atto.

Articolo 12 - Controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente atto.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Art. 13 - Esenzione dal bollo

La presente convenzione, redatta in originale informatico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma, 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 14 - Registrazione e relative spese

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, comma 1, parte seconda della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. con spese a carico della Parte richiedente.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per le attività strettamente connesse all'attività descritta nella presente Convenzione e solo ove necessario per tali finalità si riservano la facoltà di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento e norme nazionali ad esso collegate.

Le Parti sono autonome titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del presente atto. Nel trattamento dei dati le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento e norme nazionali ad esso collegate e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 - Norme Finali

La presente convenzione viene sottoscritta tra le Parti con l'utilizzo di strumenti elettronici (firma digitale e scambio di posta elettronica certificata) nel rispetto delle vigenti regole tecniche di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme ad esso collegate.

La data di perfezionamento dell'atto coincide con quella dell'ultima sottoscrizione.

Letto ed approvato, l'atto consta di 5 pagine e fin qui di quest'ultima, le Parti appongono la propria firma sull'atto.

Ente parchi Emilia Centrale
Arch. Valerio Fioravanti

Pro Natura Reggio Emilia
Arch. Giuliano Cervi

Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate